



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| – Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 13 settembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con nota del 5 ottobre 2010 la società ricorrente, sulla base di uno studio condotto da un proprio consulente, inviava un reclamo all'intermediario convenuto contestando le competenze che le erano state addebitate con l'estratto conto del secondo trimestre del 2010.

Affermava la ricorrente che il tasso medio di riferimento per classe di operazioni come quelle da essa effettuate era del 6,31%, quindi il tasso soglia era del 9,465%.

Ciò premesso, chiedeva all'intermediario di conoscere il valore del TEG per la classe di operazione da essa posta in essere nel periodo citato, indicando espressamente la metodologia applicata.

L'intermediario non rispondeva al reclamo e il cliente proponeva ricorso all'ABF chiedendo di conoscere il TEG applicato per la linea di credito "anticipo e sconti" nel 2° trimestre del 2010, ed estendendo la richiesta anche al 3° trimestre. Nel caso in cui fossero state rilevate delle irregolarità, il ricorrente chiedeva che l'intermediario fosse dichiarato tenuto a darne idonea pubblicità; a rifondere al cliente le spese sostenute per le perizie che ha fatto eseguire; a corrispondere un rimborso dei danni per il malto, proporzionando il danno al rapporto tra patrimonio dell'intermediario e quello del cliente.

Presentava le proprie controdeduzioni l'intermediario facendo presente che la ricorrente, per la rilevazione del TEG ha preso come riferimento il corrispettivo sull'accordato addebitato nel trimestre di rilevazione e, moltiplicandolo per 4 trimestri, ne ha dedotto un ipotetico addebito annuale, mentre le direttive della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG prescrivono che gli oneri su base annua si calcolano sommando gli addebiti effettuati nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione. Inoltre nell'estratto conto del 30 giugno 2010 alla presentazione di sbf è stato applicato un tasso che, sommato agli oneri addebitati, risulta inferiore al tasso soglia. Nel terzo trimestre del 2010 invece gli interessi applicati hanno riguardato solo lo scoperto di c/c e, anche in questo caso, non è stato rilevato nessun superamento del tasso soglia. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.



Il ricorrente ha fatto pervenire delle osservazioni alle controdeduzioni dell'intermediario facendo rilevare che nel caso di variazioni nel corso del trimestre gli oneri annuali debbono essere calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti il trimestre di rilevazione e che, sulla base delle condizioni contrattuali, risulta superato il tasso soglia. Riguardo al terzo trimestre 2010 ha negato che gli interessi abbiano riguardato soltanto lo scoperto di conto corrente, perché sono stati registrati nel periodo tre movimenti di accredito per maturazione di valuta.

L'intermediario ha replicato affermando che nel terzo trimestre al conto corrente è stato applicato il tasso relativo allo sconfinamento e che a causa di una anomalia procedurale, il sistema di rilevazione non aveva evidenziato la presenza del salvo buon fine. Comunque, l'anomalia è stata rimossa e si è provveduto a distribuire le rettifiche agli interessi addebitati in più.

DIRITTO

La controversia tra le parti riguarda l'andamento del rapporto di conto corrente nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2010 nei quali il ricorrente sostiene che l'intermediario abbia applicato oneri eccedenti il limite oltre il quale si debbono ritenere usurari.

Il presupposto della domanda è che nel corso dell'anno precedente la fine del trimestre di rilevazione siano intervenute modifiche delle condizioni contrattuali del rapporto "anticipi e sconti sbf" da parte dell'intermediario. In questa ipotesi non sarebbe consentito effettuare il calcolo delle spese prendendo come base la somma di quelle addebitate nei dodici mesi antecedenti la fine del trimestre di rilevazione, ma dovrebbero essere presi in considerazione gli oneri effettivamente addebitati nel periodo compreso tra la variazione ed il trimestre di riferimento e stimando quelli previsti per i trimestri futuri, fino al raggiungimento dell'anno.

Sebbene l'intermediario non abbia negato di avere effettuato una modifica delle condizioni contrattuali del rapporto "anticipi e sconti", la società ricorrente non ha provato quale ne sia stata la reale consistenza, non avendo prodotto gli estratti conto scalari completi, ma soltanto alcune pagine di essi, e non ha neppure prodotto il contratto originario e le modifiche intervenute nel periodo in contestazione indicando la relativa data, la conseguenza delle predette omissioni è stato di impedire al Collegio la verifica della fondatezza delle sue doglianze.

Per quanto attiene alla rimostranza della ricorrente relativa al terzo trimestre dell'anno 2010 l'intermediario ha dichiarato che da verifiche disposte dai suoi uffici è emersa una anomalia procedurale che non aveva permesso al sistema di rilevare la presenza del salvo buon fine; tale anomalia è stata rimossa con la conseguente rettifica degli interessi addebitati in eccedenza.

Il riconoscimento fatto dall'intermediario della parziale fondatezza del ricorso avrebbe potuto influire sulla liquidazione delle spese del consulente della cui opera professionale si è avvalsa la società ricorrente, ma il fatto che la questione sia stata proposta soltanto con il ricorso e l'intermediario abbia riconosciuto al riguardo il proprio torto, dimostra che se la questione fosse stata proposta con il reclamo, il riconoscimento della fondatezza da parte dell'intermediario avrebbe scongiurato l'insorgere del contenzioso relativamente agli interessi del terzo trimestre del 2010.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto delle rettifiche operate dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO